

	ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” -TRICASE CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO Via Umberto I 107 73039 TRICASE (LE) Tel. e Fax 0833/544046 C.F.90039170759 leic8ak00R@istruzione.it ; www.pascolitricase.edu.it leic8ak00R@pec.istruzione.it	
		

Regolamento Accesso dei professionisti sanitari esterni

Art. 1)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - G. PASCOLI-TRICASE
Prot. 0000139 del 07/01/2026
I-1 (Uscita)

L'Istituto consente l'accesso ai locali scolastici dei professionisti sanitari (dipendenti o incaricati da ASL, enti/strutture accreditate e/o autorizzate presso il SSN o SSR, ovvero iscritti ai rispettivi ordini professionali) coinvolti nell'attuazione dei piani terapeutici, riabilitativi o dei progetti di vita degli alunni con disabilità, come previsto dalla normativa vigente (Legge 104/1992, D.lgs. 20/2024, Convenzione ONU 13/12/2006, Legge 18/2009).

Ricordiamo che Il Garante, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 5 febbraio 2024, n. 20 con il quale è stata prevista l'istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità esercita delle specifiche funzioni puntualmente elencate nel decreto stesso.

Costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e per il monitoraggio della sua applicazione, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della medesima Convenzione, e opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Art.2)

L'autorizzazione all'accesso è rilasciata esclusivamente dal Dirigente Scolastico, previa:

- comunicazione scritta del calendario di accesso da parte dell'ente sanitario;
- comunicazione informativa alle famiglie e ai docenti della classe interessata;
- acquisizione della dichiarazione di riservatezza da parte del professionista sanitario.

Non è richiesto alcun consenso preventivo da parte dei genitori degli altri alunni della classe.

Art.3)

Il professionista sanitario opera nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, senza interagire con gli alunni non interessati, e sempre in presenza del docente.

L'accesso non comporta trattamento di dati personali ulteriori rispetto a quelli già previsti per l'attuazione del piano terapeutico e viene registrato nel Registro dei Trattamenti dell'Istituto con finalità di supporto terapeutico e integrazione scolastica.

Art.4)

Ogni disposizione regolamentare o prassi interna difforme dal presente articolo è abrogata, ai sensi della Raccomandazione n. 1/2025 dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 7 del 29 dicembre 2025

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Anna Maria TURCO